



Società Italiana per la
STORIA DELL'ETÀ MODERNA

Statuto SISEM

approvato dalle Assemblee straordinarie del 29 gennaio e 8 aprile 2022

Titolo I: Denominazione – Sede – Scopo associativo

Art. 1

È costituita, ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 460/97, un'Associazione ONLUS – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata “Società Italiana per la Storia dell'Età Moderna – SISEM ONLUS”, o anche, in modo abbreviato: “SISEM ONLUS”. La locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, ovvero l'acronimo ONLUS dovrà essere utilizzato nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale presso il domicilio professionale del presidente in carica che sarà indicato sul Sito online della Società.

Art. 3

La “Società Italiana per la Storia dell'Età Moderna – SISEM ONLUS” intende svolgere la propria attività nel settore della promozione della cultura storica ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 460/97;

l'Associazione non ha scopo di lucro e si prefigge lo scopo di elevare e diffondere la cultura storica e in particolare di promuovere gli studi di storia dell'età moderna in Italia (sec. XV-XIX), nella loro più ampia accezione e la loro valorizzazione nell'ambito scientifico, accademico, civile.

A tale fine essa si propone:

- di stimolare scambi scientifico-culturali, di organizzare riunioni, seminari, convegni, congressi;
- di perseguire ogni altra iniziativa utile alla diffusione degli studi;
- di costituire un punto di riferimento e un centro di coordinamento dell'attività di singoli studiosi e di gruppi operanti nei diversi campi;
- di tutelare l'insegnamento della storia moderna in ogni ordine e grado dell'istruzione italiana, valorizzando la dimensione formativa della conoscenza storica;
- di diffondere e promuovere la conoscenza di temi e problemi della storia moderna anche attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione di massa;
- di essere interlocutore presso le istituzioni competenti dei singoli atenei e dei ministeri, per tutto quanto attiene gli ordinamenti didattici e la ricerca;
- di promuovere i rapporti con gli organismi e le istituzioni locali;
- di valorizzare la dimensione problematica della modernità su molteplici scale: locale, statale, europea e mondiale;
- di salvaguardare il pluralismo e la libertà della ricerca e dell'insegnamento nel rispetto delle regole scientifiche del mestiere di storico.

Strumenti essenziali dell'attività sociale sono la pubblicazione di notizie, dati, documenti e studi attraverso notiziari periodici, informatici e/o cartacei, e la preparazione di incontri di studio su temi indicati dall'assemblea degli associati o dagli altri organi della società, ferma restando la sovranità dell'assemblea come ultima istanza. Concorrono inoltre alla realizzazione dello scopo sociale:

- la promozione di convegni e ricerche;
- l'organizzazione di seminari e corsi di studio, anche a carattere didattico;
- l'organizzazione di corsi di aggiornamento per docenti;
- l'acquisizione, la conservazione e l'edizione a stampa e online di fonti ed atti documentari, nonché di materiale bibliografico.

L'Associazione opera per l'esclusivo raggiungimento di finalità di solidarietà sociale, potendo quindi svolgere tutte le attività ad esse direttamente connesse.

Art. 4

La raccolta di fondi necessaria per il conseguimento dello scopo associativo potrà essere effettuata attraverso il versamento da parte degli associati di quote e contributi, nonché attraverso erogazioni liberali, donazioni, lasciti e altri apporti economici da parte di enti o soggetti privati o pubblici, ivi compresa l'amministrazione centrale dello Stato, e ancora attraverso l'organizzazione di mostre, convegni e attività similari i cui proventi, detratte le spese, sarà a ciò destinato. Unicamente per il raggiungimento dello scopo associativo, l'Associazione potrà infine:

- Svolgere quale attività connessa nonché accessoria, in quanto strettamente funzionale all'attività istituzionale, la pubblicazione di monografie, numeri speciali, atti di convegni

e altre pubblicazioni, anche periodiche, di respiro nazionale e internazionale, che rispettino le procedure di revisione tra pari previste dall'ANVUR, finalizzata esclusivamente al reperimento di fondi necessari per il finanziamento dell'attività istituzionale.

- Effettuare donazioni, lasciti, disposizioni a titolo gratuito e atti di liberalità di qualunque tipo, nei confronti di persone fisiche, giuridiche, associazioni, fondazioni e altri enti, anche non riconosciuti, che perseguano il medesimo scopo di cui all'art. 3 ovvero uno scopo di tipo analogo.
- Compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, bancarie, attive e passive, necessarie o utili per il perseguimento del predetto scopo associativo.

• **Titolo II: Patrimonio – Esercizi sociali**

Art. 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni immobili e mobili, di proprietà o comunque acquisiti;
- dall'introito delle quote sociali;
- da proventi, erogazioni o lasciti da parte di enti pubblici e privati e da altri proventi comunque collegati alla realizzazione dello scopo associativo;
- da redditi patrimoniali.

Il patrimonio dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi prefissati dallo statuto e alle attività ad esso connesse. L'Associazione non può in nessun caso distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; ha altresì l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione di legge.

Art. 6

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti, dal Consiglio direttivo, il bilancio consuntivo annuale e quello preventivo del successivo esercizio.

Titolo III: Associati

Art. 7

Possono essere membri dell'Associazione gli studiosi dell'età moderna e tutti coloro che, a vario titolo, siano cultori riconosciuti della storia dell'età moderna e che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione. La richiesta di associazione deve essere accompagnata da un curriculum vitae che attesti qualità idonee alla partecipazione (pubblicazioni scientifiche pertinenti, dottorato di ricerca, master di secondo livello, diploma di archivistica, perfezionamento o specializzazione post laurea in settori considerati affini a M-STO/02, titolarità dell'insegnamento di discipline storiche nelle scuole superiori secondarie, servizi in archivi e biblioteche, anche digitali, e in Istituti di ricerca). Essa deve essere controfirmata da due soci, dovrà essere approvata dal Consiglio direttivo e ratificata nella prima assemblea generale utile. È tacitamente rinnovata attraverso il pagamento delle quote associative

I soci si distinguono in soci ordinari e onorari. Possono essere soci onorari coloro che si sono distinti per grandi meriti scientifici e per il particolare impegno nei confronti della Società. Sono proposti dal Presidente d'intesa con il Direttivo alla Assemblea annuale. È ammessa la Associazione di istituzioni o Enti i cui rappresentanti non potranno rivestire cariche sociali.

Art. 8

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile e risulta dall'elenco dei soci che compare nel sito; il domicilio dell'associato, ad ogni effetto di legge, è quello comunicato dallo stesso e annotato dal Segretario della Società.

Le comunicazioni dell'Associazione sono effettuate per posta elettronica; è onere del singolo associato comunicare all'Associazione qualunque variazione dell'indirizzo di posta elettronica.

Art. 9

I soci hanno il diritto di partecipare alla vita della Società; di ricevere le pubblicazioni e ogni altro materiale prodotto, nonché di partecipare a tutte le manifestazioni e iniziative dall'Associazione.

Hanno diritto di voto i soli soci ordinari per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 10

I soci ordinari sono tenuti a corrispondere la quota annuale deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo; l'associato non in regola con il pagamento della quota annuale non ha diritto di voto in assemblea, ma può ad essa partecipare; la morosità protratta per due annualità comporta la decadenza dall'Associazione, che avrà luogo dopo

che il tesoriere avrà inutilmente invitato per e-mail certificata, il socio moroso a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni.

I soci possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con e-mail indirizzata al Presidente.

Spetta a qualunque socio il rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione previa autorizzazione al loro sostenimento da parte del Consiglio direttivo a seguito di parere del tesoriere.

Titolo IV: Organi sociali

Art. 11

Sono organi della Società:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- Il Collegio dei probiviri.

Per l'elezione degli organi di cui al precedente comma, da effettuarsi per scrutinio segreto, è ammesso il voto per delega, con il limite di due deleghe per ciascun associato presente. È ammesso anche il voto per corrispondenza, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, che dovrà pervenire entro il giorno precedente a quello fissato per la riunione assembleare. In caso di impedimento alla normale riunione dell'Assemblea è ammesso il voto segreto espresso tramite piattaforma elettronica (Art. 13).

Le deliberazioni di tutti gli organi dell'Associazione vengono prese a maggioranza dei votanti tranne i casi esplicitamente previsti nel presente statuto.

Titolo V: L'Assemblea

Art. 12

L'assemblea generale è costituita da tutti i soci (ordinari e onorari) regolarmente iscritti. L'assemblea è convocata dal Presidente della Società nella sede stabilita dal Direttivo a mezzo di posta elettronica, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; la convocazione conterrà, la data, l'ora, il luogo e l'Ordine del giorno della riunione, nonché la data, l'ora e il luogo per l'eventuale seconda convocazione; questa non potrà essere convocata prima di un'ora dalla conclusione della prima convocazione. Ove le condizioni esterne lo richiedessero, l'assemblea può essere convocata in modalità telematica.

L'assemblea potrà anche essere convocata dal Vice presidente, se nominato, ovvero, in loro assenza, da altro membro del Consiglio direttivo, ovvero dal Presidente del collegio dei revisori, qualora questi ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno 1/3 degli

associati che indichino al Consiglio direttivo le materie da trattare; in tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro i due mesi successivi.

L'assemblea è presieduta di diritto dal Presidente della Società e, in sua assenza, dal decano del Consiglio direttivo; un membro del Consiglio direttivo dovrà altresì fungere da segretario.

I lavori assembleari saranno coordinati dal Presidente coadiuvato dal Segretario.

Delle riunioni di assemblea verrà redatto un verbale che sarà contestualmente firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo; è altresì convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvede la necessità e per discutere e deliberare sugli argomenti di cui all'articolo successivo.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti; l'assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria è convocata per la modifica dello statuto e per lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione; in caso di proposta di modifiche statutarie, l'avviso di convocazione dovrà darne analitica e circostanziata notizia.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza degli associati; in seconda convocazione con un terzo degli associati; ove anche in seconda convocazione non si dovesse raggiungere il quorum costitutivo di cui sopra, potrà essere convocata una nuova riunione - in terza convocazione - che risulterà validamente costituita qualunque sarà il numero degli associati presenti; in tutti i casi l'assemblea delibererà a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. L'assemblea, qualora ricorrano impedimenti (Art. 11), potrà svolgersi su piattaforma che garantisca l'individuazione della identità dei partecipanti e la segretezza del voto, che in questo caso avverrà per mezzo elettronico.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea; la rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Associazione; la rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive; la rappresentanza non può essere conferita né a membri del Consiglio direttivo, né a membri del Collegio dei revisori, né a membri del Collegio dei probiviri; la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di due soci.

In tutte le assemblee le votazioni avverranno per alzata di mano; si procederà invece per scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali e qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci presenti, ovvero ove lo richieda uno o più membri del Consiglio direttivo

o del Collegio dei revisori dei conti; il Presidente deciderà inappellabilmente sulla modalità di votazione.

Art. 14

L'assemblea discute le linee programmatiche di attività dell'Associazione e la gestione della medesima da parte del Consiglio Direttivo.

Sono in particolare di competenza dell'assemblea la discussione e definizione di massima delle modalità e dei contenuti degli incontri di studio dell'Associazione e l'accettazione di contributi, erogazioni o lasciti per importi che eccedano quelli preventivamente autorizzati dall'assemblea stessa.

L'assemblea: delibera su progetti, programmi e iniziative sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

elegge a scrutinio segreto il Presidente dell'Associazione, i componenti del Consiglio Direttivo e i membri del Collegio dei revisori dei conti;

ratifica l'ammissione di nuovi associati;

approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sottoposti dal Consiglio direttivo.

Titolo VI: Il Presidente dell'Associazione

Art. 15

Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci a scrutinio segreto; dura in carica quattro anni e non è rieleggibile per il mandato immediatamente successivo.

Almeno tre mesi prima dell'assemblea ordinaria, il Consiglio direttivo nomina un Comitato elettorale composto di tre membri, non più di uno dei quali nel proprio seno; le candidature, sostenute da almeno venti associati, devono essere presentate entro 30 giorni dall'assemblea; il Comitato elettorale raccoglie, predispone e pubblicizza le candidature per l'elezione del Presidente; ogni associato può presentare una sola candidatura.

Risulta eletto il candidato che raccoglie la metà più uno dei voti; ad un primo turno inefficace seguirà il ballottaggio tra i due candidati più votati.

Art.16

Il Presidente presiede l'assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;

è chiamato ad attuare l'indirizzo programmatico sul quale è stato eletto e amministra la Società coadiuvato dal Consiglio direttivo;

presiede inoltre l'assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;

ha la legale rappresentanza e la firma dell'Associazione;

rappresenta in giudizio l'Associazione;

stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l'Associazione;

convoca l'assemblea stessa, stabilendone, sentito il Consiglio Direttivo, l'ordine del giorno

può delegare le sue funzioni al Vice-presidente o, in via eccezionale, a un membro del Consiglio direttivo;

provvede a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;

ha le funzioni espressamente previste dal presente statuto.

Titolo VII: Il Consiglio Direttivo

Art.17

Il Consiglio direttivo è composto da dieci membri, coordinato dal Presidente. Essi durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili alla tornata successiva.

Il Consiglio viene rinnovato al 50% ogni due anni, in sostituzione dei cinque consiglieri in scadenza dalla carica quadriennale.

Nella circostanza in cui il Presidente venga eletto tra uno dei consiglieri in carica, e quindi si dimetta dalla carica di consigliere, o in caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno dei consiglieri in carica, il Consiglio alla prima riunione utile provvede alla sostituzione, seguendo l'ordine dei non eletti. In caso di assenza di eleggibili, il Direttivo risulterà composto da uno o più componenti in meno. In occasione delle successive elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo, si procederà quindi all'elezione di un numero di consiglieri che comprenda anche quelli da sostituire. Tra tutti costoro, per garantire il successivo rinnovo del 50% della composizione del Consiglio, si procederà al sorteggio di un numero di consiglieri pari a quelli sostituiti. Gli estratti decadranno automaticamente dalla carica. Tale sorteggio avverrà in occasione dell'ultima riunione utile del Consiglio direttivo precedente alle elezioni.

Il Consiglio direttivo affianca il Presidente nell'amministrazione dell'Associazione (vedi Art. 18) Al suo interno il Presidente può assegnare specifiche deleghe e individua il Tesoriere e il Segretario dell'Associazione. Il Presidente può nominare, in particolari situazioni, un esperto di materie contabili che affianchi il Tesoriere, ferma restando in capo al Presidente e al Tesoriere la responsabilità degli atti. Il Presidente può inoltre nominare un Vice-Presidente che supplisca alle sue funzioni in caso di assenza, malattia, dimissioni o decesso. In caso di assenza di un Vicepresidente subentra il Decano per età anagrafica del Direttivo. Il Vicepresidente o il Decano provvederanno entro tre mesi ad indire una Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Presidente.

I Consiglieri sono eletti contestualmente al Presidente; le due cariche di Consigliere e Presidente sono incompatibili.

Le elezioni dei Consiglieri si svolgono a scrutinio segreto nel corso dell'annuale assemblea ordinaria; la Presidenza nomina una Commissione elettorale di tre membri che assume la responsabilità del corretto svolgimento del voto. Almeno tre mesi prima

dell'assemblea ordinaria, la Commissione elettorale raccoglie, predispone e pubblicizza la candidatura per l'elezione dei consiglieri, fino a 30 giorni prima dell'assemblea; ogni candidatura deve essere presentata da sei soci; ogni socio può presentare e sottoscrivere una sola candidatura. Risultano eletti i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

Art. 18

Il Consiglio direttivo insieme col Presidente:

- provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione in esecuzione delle direttive dell'assemblea;
- si occupa dell'organizzazione di convegni e seminari secondo le modalità deliberate dall'assemblea e alla redazione delle sue pubblicazioni periodiche, cartacee e informatiche; anche tramite la nomina di apposite commissioni;
- propone ed elabora progetti e programmi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- cura la gestione economica dell'Associazione provvedendo alla riscossione delle quote e dei contributi, nonché al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti;
- redige il bilancio annuale della gestione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- nomina commissioni incaricate di approfondire specifici temi legati all'attività della Società e di formulare proposte sulle materie di cui sono investite. Le commissioni sono formate dai soci che manifestino la volontà di farne parte, in un numero non superiore a sette, tenendo conto, nei limiti del possibile, delle specifiche competenze e del rispetto della parità di genere. Ciascuna commissione avrà come coordinatore un membro del direttivo.
- la nomina di eventuali collaboratori, determinandone la retribuzione;
- la redazione del regolamento per il funzionamento della Società la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma entro i quaranta giorni successivi all'assemblea annuale ordinaria ed ogni volta che il Presidente ritenga opportuno convocarlo; convocazioni straordinarie possono seguire ove ne facciano richiesta cinque consiglieri.

Art. 19

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, o dal vicepresidente, per iscritto - e anche in forma telematica - con congruo anticipo.

Le riunioni del Consiglio possono avvenire anche in luogo diverso dalla sede legale e sono valide in presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente; nessun consigliere può essere rappresentato in delega; è tuttavia consentito l'intervento alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione; per la validità

delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza, ove nominato, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal più anziano dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta e pubblicato sul sito.

Titolo VIII: Il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 20

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da due membri effettivi e un supplente, eletti tra i soci dall'assemblea ordinaria a scrutinio segreto.

Il Presidente del Collegio viene eletto dal Collegio stesso.

Il Collegio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili per un mandato. Al Collegio dei revisori spetta il controllo sulla contabilità dell'Associazione e sulla tenuta degli altri libri sociali, sulla predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo; il collegio vigila sul rispetto della legge e delle disposizioni statutarie.

Titolo IX: Il Collegio dei probiviri

Art. 21

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e un supplente, eletti tra i soci ordinari dall'assemblea ordinaria a scrutinio segreto, individuando figure di alto profilo etico e scientifico.

Il Presidente del Collegio viene eletto dal Collegio stesso.

Il Collegio dura in carica quattro anni ed i suoi membri non sono rieleggibili.

Il Collegio dei probiviri vigila sull'osservanza da parte dei soci dell'Art.3 dello Statuto che ne declina gli scopi, esprime pareri sul rispetto delle norme statutarie da parte dei Soci e si adopera per comporre controversie tra i soci.

Art. 22

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Titolo X: Scioglimento

Art. 23

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla assemblea straordinaria con le modalità precisate dall'art.13.

Nel caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'assemblea degli associati determina la modalità della liquidazione del patrimonio residuo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, ultimo comma; nomina altresì uno o più liquidatori anche tra non associati, fissandone i poteri.

Titolo XI: Clausola compromissoria – Norma Finale

Art. 24

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati, ovvero tra gli associati e l'Associazione, in merito all'applicazione del presente statuto, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, tutti nominati a richiesta della parte più diligente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.

Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina e deciderà in via rituale, secondo diritto.

Le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente.